

*Categoria seconda.*

Premio di L. 1000 e diploma di merito pei cavalli, L. 800 e diploma, pei bovini; L. 300 e diploma, per gli ovini; a quei gruppi di animali di razza indigena migliorati, per una o più attitudini, a mezzo dell'incrociamiento di riproduttori di *razza estera* perfezionata.

L'operazione dell'incrociamiento dev'essere stata iniziata da almeno 5 anni, e gli animali esposti devono esserne il migliore risultato. L'allevatore deve esporre in una particolareggiata relazione le ragioni che lo indussero all'importazione dei riproduttori esteri, la riuscita dei medesimi sotto le nuove condizioni climatologiche ed agricole, l'esito dell'incrocio ed i risultati successivamente avuti, sempre colla prova di documenti rilasciati e visitati nel modo di sopra indicato.

*Categoria terza.*

Premio di L. 1000 e diploma di merito, pei cavalli; L. 1000 e diploma, pei bovini; L. 800 e diploma, per gli ovini; a quegli allevatori italiani che proveranno d'avere importati da almeno 3 anni un gruppo di animali riproduttori di una razza estera riconosciuta come distinta per reddito, che avranno acclimati questi animali e li avranno riprodotti in paese in guisa da poter rilevare nei nuovi nati la riproduzione costante delle migliori caratteristiche degli animali importati.

L'allevatore dovrà dimostrare la convenienza di quella importazione nella sua località e per lo scopo ch'egli si prefigge, dovrà dimostrare la possibilità di ben mantenere la razza importata facendo il confronto delle condizioni agricole locali con quelle del distretto d'onde gli animali sono originari. Dovrà citare esempi di tornaconto nella vendita dei prodotti in paese, il tutto in base a certificati di notorietà rilasciati e visitati come sopra.

ART. 2. — Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere inviate al Ministero entro il mese di maggio 1884, e gli animali dovranno figurare all'Esposizione di Torino nei giorni stabiliti nel programma generale. Il Ministero si riserva di fare col Comitato esecutivo le pratiche necessarie per l'ammissione, qualora gli allevatori non abbiano fatto la domanda per essere ammessi all'Esposizione.

ART. 3. — Le relazioni indicate nell'articolo 1 dovranno essere presentate non più tardi del 1° settembre prossimo venturo al Ministero dell'agricoltura, il quale le passerà tosto alla giuria che le prenderà in esame prima della Mostra.

ART. 4. — Il giudizio definitivo verrà dato contemporaneamente a quello della Commissione per gli animali presentati all'Esposizione generale.

Dato a Roma, li 16 aprile 1884.

*Il Ministro:* B. GRIMALDI.